

Comune di Cornaredo

(Prov. di Milano)

REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'ISTITUZIONE E
L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO
COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI
SERVIZI (TARES)

TITOLO I:

ISTITUZIONE ED ELEMENTI DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI

Articolo 1: Oggetto del Regolamento.

Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art.52 del D. Lgs. N.446/1997, istituisce e disciplina l'applicazione del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi di cui all'art.14 del d.l. n.201/2011, convertito nella legge n.214/2011, e successive mm. e ii.. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva. La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto Presidente Repubblica n° 158 del 27 aprile 1999 (cosiddetta "TIA1"), che in particolare stabilisce condizioni, modalità, ed obblighi strumentali per la sua applicazione, nonché le connesse misure in caso di inadempienza.

Il servizio di gestione dei rifiuti è svolto dal Gestore Unico del Servizio "ACSA Spa" su tutto il territorio comunale, nel rispetto della normativa contenuta nel Decreto Legislativo n°152 del 3 aprile 2006 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 2: Istituzione del tributo.

Il presente Regolamento istituisce il Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi per la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, dei rifiuti ad essi assimilati e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico e ne disciplina l'applicazione.

La gestione dei rifiuti urbani e di quelli assimilati, è attualmente effettuata dal Gestore Unico del Servizio "ACSA Spa": le caratteristiche del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono contenute nel contratto di servizio e nel Regolamento Comunale dei servizi di raccolta e smaltimento.

La gestione dei rifiuti urbani privilegia, per le utenze domestiche (abitazioni civili) e per quelle non domestiche (attività economiche), le raccolte differenziate con il sistema porta a porta, tramite l'utilizzo congiunto di appositi contenitori e sacchi a perdere.

Le tariffe del Tributo sono determinate annualmente applicando le disposizioni contenute nel Decreto Presidente Repubblica nº 158 del 27 aprile 1999, sulla base del Piano Finanziario adottato ai sensi dell'articolo 8 del medesimo Decreto.

L'Amministrazione Comunale, su eventuale proposta del Gestore Unico del Servizio, si riserva la facoltà di introdurre servizi a pagamento, legati alla gestione del rifiuto, a domanda individuale.

E' fatta salva l'applicazione del Tributo Ambientale di cui all'art.19 del D.Lgs. 30.12.92, n.504 e successive modificazioni ed integrazioni. Tale tributo verrà riscosso con le stesse modalità della Tariffa e riversato all'Amministrazione Provinciale nei termini, condizioni e tempi stabiliti dal suddetto Ente.

Al Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi si applica la maggiorazione, a titolo di imposta addizionale, prevista dall'art.14, comma 13, del d.l. n.201/2011, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni.

Articolo 3: Presupposto, ambito di applicazione del tributo e soggetti passivi.

Il Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi è applicato nei confronti di chiunque, persona fisica o giuridica, occupi, conduca o detenga a qualsiasi titolo (esempi: proprietà, usufrutto, comodato, locazione e così via) locali o aree scoperte ad uso privato, non costituenti accessorio o pertinenza di civili abitazioni, a qualsiasi uso adibiti esistenti, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale.

Agli stessi effetti si considerano le aree coperte quali ad esempio, porticati, chiostri, tettoie di protezione per merci o materie prime.

La tariffa è dovuta per l'occupazione, conduzione o detenzione di locali ed aree scoperte indipendentemente dal loro utilizzo purché operative.

L'obbligazione per la denuncia e per il pagamento del tributo sussiste in capo al soggetto dichiarante con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare, i conviventi o comunque tra chi usa permanentemente in comune i locali e le aree stessi.

Il nucleo familiare è inteso come numero complessivo dei residenti nella abitazione, sommando anche i componenti eventualmente appartenenti a nuclei anagrafici distinti.

Il tributo è dovuto anche per le parti comuni dei locali e delle aree scoperte di uso comune di centri commerciali, direzionali o artigianali integrati o di multiproprietà.

Il soggetto che gestisce i servizi comuni di locali in multiproprietà e di centri commerciali, direzionali o artigianali integrati, è soggetto passivo del tributo, dovuto per i locali e le aree scoperte di uso comune.

Il medesimo soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto alla presentazione dell'elenco dei medesimi occupanti o conduttori, agli uffici competenti del Comune, entro il 30 gennaio di ogni anno.

Il tributo relativo a locali ed aree destinati ad attività ricettive ed alberghiere, o a forme analoghe (esempi: residence, affittacamere e simili), è dovuto da chi gestisce le citate attività.

Il tributo applicabile nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta una attività economica e professionale, è quello previsto per la specifica attività ed è commisurato alla superficie utilizzata a tale fine.

Il tributo relativo alle parti in comune del condominio (esempi: sala riunioni, sala ricreativa, alloggio del custode, aree scoperte e similari) suscettibili di produrre rifiuti è dovuto da coloro che occupano o conducono parti comuni in via esclusiva o comunque dagli occupanti degli alloggi in condominio. In quest'ultimo caso, tuttavia, la presentazione della relativa denuncia ed il pagamento del tributo devono essere eseguiti dall'amministratore dello stabile, con rimborso della spesa da parte dei condomini.

Il titolare delle aree e/o dei locali oggetto di insediamento abusivo, è responsabile in solido con il conduttore, del versamento del tributo.

Il tributo è dovuto per l'intero anno; nei casi di locazione o di disponibilità di locali ed aree a qualsiasi altro titolo per periodi inferiori a sei mesi nello stesso anno solare, il tributo è dovuto dal proprietario dei medesimi locali e aree.

Articolo 4: Superficie soggetta al tributo.

La superficie di riferimento per il calcolo del tributi è misurata per i locali al netto dei muri e per le aree che non costituiscono accessorio o pertinenza di civili abitazioni, sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

La misurazione complessiva è arrotondata per eccesso o per difetto al metro quadrato a seconda che la frazione sia superiore oppure inferiore al mezzo metro quadrato.

In fase di prima applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tariffa di Igiene Ambientale di cui all'art.238 del d. lgs. n.152/06, senza obbligo di ripresentazione della denuncia da parte dei contribuenti.

A decorrere dall'avvenuta compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune di cui all'art.9-bis del d.l. n.201/2011, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal d.p.r. n138/1998. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'art.6 della l. n.212/2000.

Articolo 5: Locali ed aree non soggette al tributo.

I seguenti locali e aree non sono soggetti al Tributo per previsione di legge o inidoneità a produrre rifiuti:

- 1. i locali vuoti e non allacciati a nessuno dei servizi di rete (acqua, gas, luce), ad eccezione delle utenze condominiali o non disattivabili in quanto comuni ad altre unità immobiliari attive.
- 2. i fabbricati destinati ad uso agricolo effettivamente utilizzati come tali (esempi: stalle, ricoveri attrezzature agricole, silos, serre);
- 3. i volumi tecnici (esempi: celle frigorifere non utilizzate in maniera continuativa e ricorrente per attività di lavorazione e/o movimentazione merci, locali caldaia, centrali elettriche, cabine elettriche ed elettroniche, ascensori, serbatoi)

- 4. sale espositive di musei, pinacoteche e simili, di proprietà e gestione pubblica, se con carattere di esposizione permanente
- 5. le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, ad eccezione delle aree scoperte operative;
- 6. le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile (esempi: scale, corridoi, androni), che non siano detenute o occupate ad uso esclusivo
- 7. le aree industriali, artigianali, commerciali e di servizi dove si formano di regola solo rifiuti speciali non assimilati a quelli solidi urbani e/o rifiuti speciali pericolosi, limitatamente alle porzioni di esse dove si svolgono le lavorazioni vere e proprie e soltanto dove è rilevabile la presenza di quegli impianti, macchinari e attrezzature che di solito caratterizzano tali lavorazioni.
- 8. le parti degli impianti sportivi, palestre, scuole di danza, coperte o scoperte, in cui si svolge effettivamente l'esercizio dell'attività sportiva
- 9. gli edifici adibiti a qualsiasi culto, esclusi gli annessi locali adibiti a usi diversi dal culto
- 10. le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli
- 11. i locali e le aree per i quali la tariffa risulta integralmente a carico del Comune
- 12. i locali e le aree soggette a nuova edificazione o a ristrutturazione per la sola durata temporale del cantiere relativo alla esecuzione delle opere relative
- 13. i locali o le aree dichiarate pericolanti o inagibili
- 14. le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione
- 15. eventuali altri locali e aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura, o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati.
- 16. per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.

L'esenzione è concessa solo su domanda dell'interessato che deve dimostrare di averne diritto e sarà valida a partire dal primo giorno del trimestre solare successivo all'accoglimento da parte degli uffici competenti.

I soggetti che hanno la disponibilità delle aree escluse di cui al precedente punto 7 devono presentare annualmente entro il mese di aprile dell'esercizio successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali resta disciplinato dall'art.33-bis del d.l. n.248/2007 e la relativa somma attribuita al Comune è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

Articolo 6 Ulteriori esclusioni dal tributo finanziate con risorse di bilancio.

Sono inoltre escluse dal pagamento del tributo le seguenti superfici:

- □ i locali dell'abitazione di persone ricoverate in via continuativa in istituti di cura presso i quali abbiano trasferito la propria residenza, a condizione che l'immobile risulti effettivamente non utilizzato;
- □ i locali di abitazione occupati da famiglie il cui reddito non raggiunge il minimo vitale determinato secondo i criteri ISE (Indicatori socio-economici equivalenti);
- □ i locali, sino ad una superficie assoggettabile massima di mq.2.000, occupati da associazioni ed enti senza scopo di lucro. Sono escluse/i dal beneficio quelle/i aventi ad oggetto l'esercizio di attività scolastica e di istruzione di ogni ordine e grado, convenzionate con il Comune;

Le riduzioni di cui al presente articolo sono iscritte nel bilancio del Comune come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

Articolo 7: Tributo giornaliero

Il tributo giornaliero è applicato per l'occupazione, detenzione o conduzione temporanea, di locali e aree pubbliche o ad uso pubblico o gravate da servitù di pubblico passaggio. Sono oggetto di tributo giornaliero:

1. eventi sportivi

- 2. eventi ludici (esempi: circhi, giostre, spettacoli itineranti e così via)
- 3. manifestazioni socio culturali
- 4. feste popolari organizzate da associazioni ed istituzioni culturali, politiche, sindacali, sportive, mutualistiche, benefiche, di volontariato, oratori, ospedali, istituti pubblici o privati
- 5. posteggi ambulanti all'interno di fiere e mercati.

Il tributo giornaliero è calcolato sulla base della tariffa annuale, rapportata a giorno, riferita alla categoria tariffaria che presenta maggiori analogie, maggiorata del 50%.

La durata della manifestazione e le superfici occupate saranno specificate nella richiesta di autorizzazione: la mancanza dei dati richiesti comporterà l'applicazione della tariffa relativa alla categoria maggiormente analoga per qualità e quantità di rifiuto urbano prodotto, per la superficie accertata e per la durata massima della manifestazione.

L'occupazione abusiva, comporta il versamento del tributo giornaliero, unitamente agli interessi di mora e alle maggiorazioni, dove previste.

Il rilascio delle autorizzazioni all'uso delle superfici, da parte dei competenti uffici comunali, è condizionato al pagamento anticipato del tributo giornaliero ad eccezione delle associazioni senza scopo di lucro, che devono procedere al versamento della tassa entro il quindicesimo giorno successivo alla conclusione della manifestazione.

L'uso temporaneo si intende se inferiore a centottantatre (183) giorni di un anno solare, anche se ricorrente.

Articolo 8: Obbligazione tributaria

L'obbligazione concernente il pagamento del tributo decorre dal primo giorno del trimestre successivo a quello in cui ha avuto inizio l'occupazione dei locali e termina l'ultimo giorno del trimestre nel corso del quale si è verificata la cessazione. La cessazione, nel corso del trimestre, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, non dà diritto al rimborso del tributo.

In caso di mancata o ritardata dichiarazione di cessazione l'obbligazione tributaria non si protrae alle annualità successive:

- quando l'utente che ha prodotto la ritardata dichiarazione di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali oltre la data indicata (esempi: disdette utenze elettriche, gas, acqua)
- in carenza di tale dimostrazione, dalla data in cui è sorta altra obbligazione tributaria per denuncia dell'utente subentrato o per accertamenti d'ufficio.

TITOLO II:

IL SISTEMA DI TARIFFAZIONE

Articolo 9: Applicazione del tributo

L'Amministrazione Comunale, su eventuale proposta del Gestore Unico del Servizio, definisce il sistema di tariffazione in base al Decreto Presidente Repubblica n° 158 del 27 aprile 1999, recante i criteri per l'elaborazione del metodo normalizzato per la definizione della tariffa del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani.

Il tributo è pertanto calcolata per le utenze domestiche e non domestiche utilizzando i sistemi presuntivi desunti dalle tabelle allegate al Decreto Presidente Repubblica n° 158 del 27 aprile 1999, fino a che non siano messe a punto, validamente sperimentate e rese operative, tecniche di calibratura individuale degli apporti da parte delle singole utenze o di categorie di esse, da parte dell'ente gestore.

Articolo 10: Determinazione tariffe annuali.

I parametri necessari alla determinazione delle quote fissa e variabile della tariffa, i coefficienti di riparto di tali quote tra le utenze domestiche e tra quelle non domestiche e le tariffe per ogni singola categoria di utenza sono approvate annualmente, su eventuale proposta dell'Ente Gestore del Servizio, con deliberazione da parte del Consiglio Comunale entro i termini fissati dalle norme di legge per l'approvazione del bilancio di previsione. Nel caso di mancata approvazione delle tariffe entro tale termine, si intendono prorogate le tariffe già in vigore. La decorrenza delle tariffe ha effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento del bilancio comunale.

Le tariffe si determinano in relazione al Piano finanziario degli interventi relativi al servizio, redatto nel rispetto delle norme contenute nell'art. 8 del Decreto Presidente Repubblica n° 158 del 27 aprile

1999 e successive mm. e ii., il quale terrà conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito, dell'ammontare dei costi di gestione, del tasso di inflazione programmato, così da assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

Il Piano finanziario dovrà inoltre illustrare le scelte di politica tariffaria, il metodo di calcolo e di attribuzione della tariffa alle singole categorie d'utenza e le modalità di gestione delle agevolazioni/riduzioni tariffarie.

Qualora, in fase di consuntivazione dei costi annuali del servizio, si verificassero minori entrate ovvero un costo di gestione del servizio superiore a quello preventivato in sede di determinazione delle tariffe, tali da non consentire l'integrale copertura del costo del servizio ai sensi delle norme vigenti, il recupero della differenza avviene con l'aumento della base di costo su cui calcolare le tariffe per l'anno successivo.

Eventuali maggiori introiti verificati a consuntivo rispetto al costo del servizio, sono allo stesso modo scomputati in diminuzione dalla base di costo su cui calcolare le tariffe per l'anno successivo.

Articolo 11: Ripartizione dei costi tra le utenze.

Le utenze sono articolate in due fasce secondo quanto disposto dall'articolo 4, comma 1, del Decreto Presidente Repubblica nº 158 del 27 aprile 1999:

- utenza domestica: comprendente tutte le abitazioni civili;
- utenza non domestica: comprendente non solo tutte le attività economiche presenti sul territorio comunale (esempi: fabbriche, attività commerciali, laboratori artigianali, uffici di società private, banche, laboratori di analisi, gabinetti medici) ma anche gli enti, le comunità, le scuole, gli ospedali e le aziende sanitarie locali, le case di riposo, i circoli, le associazioni culturali, politiche, sindacali, sportive mutualistiche, benefiche, gli uffici postali, la Polizia di Stato, le caserme, le stazioni e così via.

I costi totali risultanti dal Piano finanziario sono ripartiti tra i due tipi di utenze in modo da assicurare le agevolazioni per l'utenza domestica di cui all'articolo 14, comma 17, del d.l. n.201/2011.

Articolo 12:Determinazione dei coefficienti di adattamento per le utenze domestiche.

L'Amministrazione Comunale, su eventuale proposta del Gestore Unico del Servizio, determina per le utenze domestiche, i coefficienti di adattamento (**Ka**) per superficie e numero di componenti da attribuire alla parte fissa della tariffa, desumendoli dalla tabella 1a) allegata al Decreto Presidente Repubblica n° 158 del 27 aprile 1999.

I coefficienti di produttività (**Kb**) per numero di componenti da attribuire alla parte variabile della tariffa saranno determinati dall'Amministrazione Comunale o in applicazione dei parametri di cui alla tabella 2 allegata al Decreto Presidente Repubblica n° 158 del 27 aprile 1999 o sulla base di specifici rilevamenti statistici effettuati dell'ente gestore o di altre sperimentazioni di provata affidabilità.

Articolo 13: Determinazione delle classi di attività delle utenze non domestiche e dei connessi coefficienti per la determinazione delle tariffe e assegnazione delle utenze alle classi di attività.

I locali e le aree relative alle utenze non domestiche sono classificate in relazione alla tipologia di attività, alla specifica realtà socio – economica del territorio comunale e tenuto conto altresì della potenzialità di produzione dei rifiuti per categorie omogenee.

L'Amministrazione Comunale, su eventuale proposta del Gestore Unico del Servizio, determina i coefficienti potenziali di produzione (**Kc**) da attribuire alla parte fissa del tributo - desumendoli dalla tabella 3a allegata al Decreto Presidente Repubblica n° 158 del 27 aprile 1999.

L'Amministrazione Comunale, su eventuale proposta del Gestore Unico del Servizio, determina per ogni classe di attività, i coefficienti di produzione (**Kd**) da attribuire alla parte variabile del tributo o in applicazione dei parametri di cui alla tabella 4a) allegata al Decreto Presidente Repubblica n° 158 del 27 aprile 1999 o sulla base di specifici rilevamenti statistici effettuati dell'ente gestore.

Eventuali variazioni relative alle tipologie di attività, individuate nel Decreto Presidente Repubblica n° 158 del 27 aprile 1999, potranno essere effettuate dalla Giunta Comunale, in sede di approvazione delle tariffe, qualora dovessero sorgerne di nuove nel corso dell'anno.

Le nuove attività sono classificate sulla base di una autocertificazione redatta e controfirmata dalle medesime utenze all'interno della dichiarazione originale o di variazione. In caso di mancata

comunicazione si procederà alla classificazione d'ufficio in base alle informazioni acquisite direttamente o indirettamente.

I locali e le aree eventualmente adibiti a usi diversi da quelli classificati nelle tabelle 3 e 4 del Decreto Presidente Repubblica n° 158 del 27 aprile 1999 e successive mm. e ii., sono associati ai fini della applicazione tariffaria alla classe di attività che presenta maggiore analogia merceologica o di produzione complessiva stimata di rifiuti.

Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per l'applicazione del tributo si fa riferimento all'attività principale, effettivamente svolta nell'unità produttiva localizzata sul territorio comunale.

Articolo 14: Utenze non stabilmente attive.

Per "utenze non stabilmente attive", previste dall'articolo 7, comma 3, del Decreto Presidente Repubblica n° 158 del 27 aprile 1999 si intendono:

- □ <u>per le utenze domestiche</u>: le abitazioni tenute a disposizione (seconde case) e gli alloggi a disposizione dei cittadini residenti all'estero;
- per le utenze non domestiche: i locali e le aree scoperte, pubbliche e private, adibite ad attività stagionale occupate o condotte in via non continuativa per un periodo inferiore a 183 giorni, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.

Per le utenze non domestiche si applica il tributo per il periodo di occupazione, conduzione o detenzione, risultante dall'atto autorizzativo o se superiore, a quello di effettiva occupazione detenzione o conduzione, con il riferimento temporale contenuto nel precedente articolo 8.

Alle utenze domestiche non stabilmente attive è attribuito, ai fini del calcolo del tributo, un numero di componenti forfetario del nucleo familiare pari ad 1 (una) unità e sulla parte variabile del tributo si applica il coefficiente di riduzione di cui al successivo articolo 16.

Il riconoscimento della condizione di utenza non stabilmente attiva si ottiene mediante richiesta scritta del soggetto passivo con:

- l'impegno di non cedere l'abitazione in uso a terzi e di comunicare l'eventuale variazione di cambio di situazione, nel caso di utenza domestica;
- la presentazione di una specifica dichiarazione, allegando eventuale copia della licenza o autorizzazione stagionale rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, e l'impegno di comunicare l'eventuale variazione di cambio di situazione, nel caso di utenza non domestica.

TITOLO III:

MAGGIORAZIONE PER I SERVIZI INDIVISIBILI

Articolo 15: Presupposto della maggiorazione e aliquote.

Alla tariffa relativa al tributo comunale si applica una maggiorazione a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.

La predetta maggiorazione è dovuta dalle utenze domestiche e non domestiche, comprese le utenze soggette al tributo giornaliero, in misura pari al prodotto tra l'aliquota vigente stabilita e la superficie soggetta al tributo comunale sui rifiuti.

Alla maggiorazione si applicano le medesime riduzioni, agevolazioni e ed esclusioni previste per il tributo comunale sui rifiuti.

La maggiorazione non si applica al tributo per le istituzioni scolastiche statali di cui all'ultimo periodo dell'articolo 5.

Il gettito della maggiorazione non può essere destinato, né in tutto né in parte, a coprire il costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

L'aliquota base della maggiorazione è stabilita, per ogni tipologia di utenza, in 0,30 euro per ogni metro quadrato di superficie imponibile.

Il consiglio comunale può, con la deliberazione che stabilisce le tariffe del tributo comunale sui rifiuti, modificare in aumento la misura della maggiorazione fino a 0,40 euro per metro quadrato, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove lo stesso è ubicato.

TITOLO IV:

RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Articolo 16: Riduzioni e agevolazioni.

Il tributo, sia nella parte fissa sia in quella variabile, è ridotto nei seguenti casi:

- a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo: tale destinazione d'uso deve essere specificata nella dichiarazione originaria o di variazione. Nella dichiarazione si deve indicare l'abitazione di residenza e l'abitazione tenuta a disposizione. Il Comune si riserva la facoltà di effettuare gli opportuni controlli (10% di riduzione).
- b) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo e non superiore a centottantatre (183) giorni. Tale destinazione d'uso deve risultare dalla licenza o dalla autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività (10% di riduzione).

Inoltre per i box separati dall'abitazione (distanza superiore a metri 400 in linea d'aria) si prevede lo spostamento nella cat.3 delle utenze non domestiche.

Le riduzioni oggetto del presente articolo sono mantenute anche per gli anni successivi, senza necessità di nuovo provvedimento.

Le riduzioni precedenti si applicano su richiesta dell'interessato e in relazione agli elementi e ai dati contenuti nella dichiarazione originaria o di variazione o integrativa, a decorrere dal trimestre successivo all'accoglimento da parte degli uffici competenti.

L'utente è tenuto a comunicare entro trenta (30) giorni, il venire meno delle condizioni di applicazione delle tariffe ridotte di cui ai commi precedenti.

In assenza di comunicazione, si provvede al recupero del tributo a decorrere dal primo giorno del trimestre solare successivo a quello in cui è venuto meno il presupposto per l'applicabilità delle riduzioni: in tale caso, inoltre, si applicano le maggiorazioni e gli interessi previsti dal successivo articolo 25.

Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile:

- -al 40% per le utenze poste nelle zone in cui non è effettuato il servizio di raccolta
- -al 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento.

L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali, nei limiti previsti dalle legislazioni in materia, o per imprevedibili impedimenti organizzativi, derivati da eventi estranei alla responsabilità del gestore, non comporta esonero o riduzione del tributo.

E' inoltre concessa alle utenze domestiche, ai sensi del comma 17 dell'art.14 del d.l. n.201/2011, con le medesime procedure, la riduzione tributaria, sia sulla parte fissa sia sulla parte variabile, fino ad un massimo del 15% per quanti effettuano attività di compostaggio domestico.

La quota di abbattimento é stabilita annualmente con la deliberazione che determina le tariffe del tributo prevista al precedente articolo 10.

Il richiedente é tenuto a consentire in qualunque momento il sopralluogo del personale dell'Amministrazione od altro personale appositamente incaricato che provvederà all'accertamento della corretta, reale e costante attività di compostaggio domestico della frazione umida.

Qualora nel corso di un controllo venga riscontrato che il compostaggio domestico della frazione umida non sia in corso di effettuazione o che tale effettuazione sia realizzata solo parzialmente, in modo sporadico o non corretto, la riduzione sarà revocata. Per ottenere nuovamente la riduzione, l'utente a cui sia stata revocata dovrà presentare nuova istanza l'anno successivo.

Articolo 17 Ulteriori agevolazioni finanziate con risorse di bilancio

I locali occupati da istituti di istruzione, scuole e asili, pubblici o privati convenzionati con il Comune, di ogni ordine e grado, beneficiano di una riduzione del 70% del tributo, sia sulla parte fissa sia sulla

parte variabile. Gli stessi locali occupati da istituti di istruzione, scuole e asili, pubblici o privati convenzionati con il Comune, di ogni ordine e grado, che dimostrino di aver attuato programmi di formazione ed educativi su temi ambientali connessi al "Ciclo dei rifiuti", sono inoltre assoggettati inoltre all'abbattimento del tributo, sia sulla parte fissa sia sulla parte variabile sino ad un massimo del 15%.

I locali adibiti a sede dell'unità Socio Sanitaria Locale sono assoggettati ad un abbattimento del 15% del tributo, sia sulla parte fissa sia sulla parte variabile;

In presenza di lavori per la realizzazione di opere pubbliche disposti dal Comune, che comportino la chiusura di pubbliche vie per almeno 3 mesi, i contribuenti che hanno esercizi commerciali ed artigianali nelle vie oggetto della predetta chiusura avranno diritto alla riduzione del tributo, sia sulla parte fissa sia sulla parte variabile, fino alla misura del 100% dell'importo annuo dovuto rapportato al periodo di chiusura delle vie. Per quanto concerne gli esercizi artigianali tale agevolazione è applicabile limitatamente a quelli che effettuano la vendita diretta dei propri prodotti al pubblico.

L'agevolazione è applicabile limitatamente ai luoghi ove i lavori sono stati effettivamente eseguiti.

La percentuale effettiva di riduzione è fissata ogni anno dalla Giunta Comunale nella deliberazione di approvazione delle relative tariffe. Per l'anno 2013 la percentuale di riduzione viene fissata nella misura del 75%.

L'Ente, per la concessione del beneficio, verificherà l'effettiva preclusione al traffico veicolare della zona interessata dai lavori osservando le date di inizio e fine delle relative ordinanze di chiusura al traffico. Nel caso di lavori non continuativi verranno sommati i singoli periodi di interdizione al traffico veicolare disposti con apposite ordinanze.

L'agevolazione competerà anche nel caso in cui per lo stesso lavoro il periodo di interruzione interessi due distinte annualità.

La riduzione si chiede presentando apposita domanda in carta libera, su apposito modello all'uopo predisposto, all'ufficio competente alla gestione del tributo indicando:

- la ragione sociale del contribuente ed il codice fiscale;
- l'indirizzo ove ha sede l'attività;
- l'indicazione sommaria dei lavori svolti con il tempo complessivo di chiusura al traffico della zona interessata dai lavori, come segnalato dagli organi competenti attraverso l'emanazione di apposite ordinanze;
- la richiesta di rimborso del tributo già interamente corrisposta oppure la richiesta di riduzione dello stesso se non ancora versato.

La domanda, debitamente sottoscritta, deve essere presentata a pena di decadenza entro e non oltre il 31 ottobre successivo al periodo di interdizione al traffico necessario per conseguire l'agevolazione.

Le riduzioni di cui al presente articolo sono iscritte nel bilancio del Comune come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

Articolo 18: Agevolazioni per la raccolta dei rifiuti assimilabili agli urbani.

Il tributo può essere ridotto, proporzionalmente alla quantità di rifiuti assimilati avviati al recupero, qualora le utenze non domestiche dimostrino, mediante la presentazione di adeguata documentazione (modello unico di attestazione ambientale - MUD o formulari di trasporto) e l'attestazione del soggetto che effettua l'attività di recupero, di averli avviati a recupero.

Tale riduzione non si applica ai rifiuti di imballaggio, in quanto questi ultimi sono oggetto di apposita disciplina e i relativi costi di gestione sono posti a carico dei produttori e degli utilizzatori di imballaggi.

La riduzione sarà calcolata annualmente sui dati a consuntivo e in relazione alla quantità effettivamente avviata a recupero, tenuto conto dei coefficienti di produzione della categoria tariffaria di appartenenza.

La percentuale massima di riduzione del tributo, da applicarsi sia sulla parte variabile sia sulla parte fissa, non potrà comunque essere superiore alla quota variabile del tributo stesso.

Il rimborso sarà applicato mediante conguaglio sui primi pagamenti del tributo successivi all'accoglimento da parte degli uffici competenti.

TITOLO V:

DENUNCE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Articolo 19 : Dichiarazione di inizio, di variazione e di cessazione della occupazione e conduzione

I soggetti che occupano, detengono o conducono i locali e/o le aree assoggettate al tributo presentano all'ufficio competente, entro trenta (30) giorni dall'inizio dell'occupazione o conduzione, dichiarazione dei locali e delle aree.

La dichiarazione deve essere effettuata attraverso gli appositi moduli predisposti dall'ufficio competente.

La dichiarazione redatta su carta semplice, che può altresì essere spedita a mezzo del servizio postale, via fax o posta elettronica, contiene i dati e gli elementi di cui al successivo quinto comma e seguenti.

La dichiarazione ha effetto e si ritiene confermata anche per gli anni successivi nel caso in cui i dati contenuti nella dichiarazione originaria non hanno subito alcun mutamento.

Nel caso in cui si verificano variazioni relative a

- □ i locali e le aree occupate, la loro superficie, la loro destinazione d'uso
- □ Il numero di occupanti l'utenza domestica

il contribuente è tenuto a produrre, entro il termine di trenta (30) giorni dalla data della variazione - e nelle medesime forme previste per la dichiarazione iniziale – apposita dichiarazione di variazione.

La dichiarazione originaria o di variazione deve contenere i dati identificativi (anagrafici e codice fiscale), del soggetto che occupa o detiene le aree ed i locali e, per le utenze domestiche, del numero degli occupanti l'alloggio; per le utenze non domestiche devono essere indicati la denominazione, la tipologia di attività (ai sensi del Decreto Presidente Repubblica n° 158 del 27 aprile 1999), la sede legale ed i nominativi delle persone che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione.

La dichiarazione deve altresì contenere l'ubicazione, gli identificativi catastali, il numero civico, l'eventuale interno, la superficie e la destinazione d'uso dei singoli locali e delle aree denunciati, nonché la data di inizio dell'occupazione o detenzione dei locali medesimi.

La dichiarazione deve recare la sottoscrizioni del contribuente, di uno dei coobbligati ovvero del rappresentante legale/negoziale dell'attività artigianale, commerciale o di servizi.

All'atto della presentazione viene rilasciata ricevuta della denuncia, che in caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dall'apposito timbro postale, dalla data di ricevuta del fax o della posta elettronica certificata.

La cessazione dell'uso, della conduzione ovvero della detenzione dei locali e delle aree deve essere dichiarata nel momento in cui la medesima si verifica, e comunque non oltre sessanta (60) giorni dal suo verificarsi.

La dichiarazione di inizio e di variazione, relativamente ai locali adibiti a residenza è presentata contestualmente alla denuncia anagrafica.

Gli uffici comunali, nel rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni, nulla osta, permessi o altri atti similari, devono richiedere ed accertarsi che il contribuente provveda alla dichiarazione entro il termine previsto.

Resta comunque l'obbligo a carico del contribuente, di presentare le dichiarazione di inizio, variazione e cessazione, anche in assenza di detto invito presentandosi allo Sportello addetto alla gestione del Tributo.

L'obbligazione per il pagamento del tributo sussiste in capo al soggetto che ha sottoscritto la dichiarazione: è' stabilito il vincolo di solidarietà tra conviventi o comunque tra chi usa, conduce o detiene in comunione i locali e le aree.

Articolo 20: Numero di persone occupanti i locali.

Il calcolo del tributo relativo a ciascuna utenza domestica, fa riferimento al numero di persone indicato nella dichiarazione presentata dall'utente.

La variazione del suddetto numero, successivamente intervenuta, deve essere sempre dichiarata al Comune presentando apposita dichiarazione di variazione ai sensi dell'art.19.

L'obbligo di presentazione della dichiarazione di variazione di cui al comma precedente, non ricorre per le persone iscritte nell'anagrafe della popolazione residente nel Comune di Cornaredo: la variazione, applicata d'ufficio, decorre dal primo giorno del trimestre successivo alla variazione stessa.

Articolo 21: Collaborazione tra ente gestore e uffici comunali.

Previo accordo da sottoscrivere tra Gestore Unico del Servizio e Comune, possono essere previsti i seguenti servizi:

Il Servizio Anagrafe comunica all'ente gestore, con cadenza settimanale ogni variazione relativa a nascita, decesso, variazione di residenza o domicilio e simili.

Il Servizio Commercio comunica all'ente gestore, con cadenza settimanale ogni rilascio di licenza all'esercizio di attività e/o variazione di autorizzazione.

Il Servizio Ambiente – Ecologia comunica all' ente gestore, con cadenza settimanale i nominativi delle utenze che chiederanno l'autorizzazione ad usufruire della piattaforma ecologica e il rilascio del NOEA (Nulla Osta Esercizio Attività).

L'Area Programmazione del Territorio comunica settimanalmente all'ente gestore ogni rilascio di autorizzazione all'attività artigianale e/o sua variazione.

L'Area Polizia Municipale esegue, su richiesta del Gestore Unico del Servizio, sopralluoghi e verifiche presso le utenze domestiche e non domestiche.

Articolo 22: Verifiche e controlli.

Gli uffici competenti svolgono le attività necessarie a individuare tutti i soggetti obbligati a pagare il tributo e al controllo dei dati dichiarati in denuncia.

I medesimi Servizi nell'esercizio di questa attività effettuano le verifiche e i controlli nei modi e nelle forme maggiormente efficaci e opportune, compresa la verifica diretta delle superfici con sopralluogo ai locali e alle aree, tramite personale preposto ed autorizzato previa accettazione dell'utenza e nel rispetto dei limiti imposti dalla legge.

La mancata collaborazione dell'utenza o altro impedimento alla diretta rilevazione, comporteranno il ricorso alle presunzioni semplici a norma dell'articolo 2729 del Codice Civile.

Gli uffici competenti provvedono, nei termini di prescrizione stabiliti dalla legge, ad emettere gli avvisi di accertamento ed a porre in essere le procedure di recupero del tributo o del maggiore tributo dovuto, con contestuale applicazione degli interessi moratori al tasso legale vigente, nonché delle sanzioni di cui al successivo art.25 per i periodi cui la violazione si riferisce.

Articolo 23: Riscossione.

Il tributo é riscosso direttamente dal Comune.

La riscossione volontaria é effettuata mediante emissione di avvisi bonari di pagamento.

L'ammontare annuo del tributo é riscosso in due rate, aventi scadenza, rispettivamente, nei mesi di maggio e settembre, oppure in unica soluzione entro la scadenza della prima rata.

Il documento per la riscossione é spedito al domicilio del contribuente (residenza o domicilio fiscale), o altro recapito indicato dallo stesso, tramite il servizio postale od agenzie di recapito autorizzate.

Il mancato ricevimento dell'avviso bonario di pagamento o eventuali reclami o contestazioni non consentono al contribuente il diritto di differire o sospendere il pagamento.

La riscossione non ha luogo quando l'importo del versamento del tributo comprensivo delle eventuali sanzioni ed interessi è inferiore a euro 5 (cinque).

Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito al pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata a.r. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro venti giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, con l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento oltre agli interessi di mora e si procederà alla riscossione coattiva con aggravo delle spese di riscossione.

La riscossione coattiva avverranno secondo le modalità previste dalla normativa vigente e dall'art.38, commi 1, 2 e 3, del vigente Testo Unico delle Entrate Comunali.

Articolo 24: Conguagli e rimborsi.

Le modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni, in corso dell'anno, del tributo, saranno conteggiate con decorrenza dal primo giorno del trimestre solare successivo a quello in cui è avvenuta la modifica.

Nei casi di errore, di duplicazione, di eccedenza, il Comune dispone il rimborso della tariffa entro centoventi (120) giorni dalla data della richiesta.

Il rimborso avverrà con le seguenti modalità:

a)in caso di posizione contributiva cessata, mediante bonifico bancario o postale o ritiro della somma presso la Tesoreria Comunale;

b)in caso di posizione contributiva attiva, nel primo avviso di pagamento utile a mezzo conguaglio a favore del contribuente;

L'utente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro i termini di prescrizione previsti per legge dalla data del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il suo diritto alla restituzione a seguito di sentenza definitiva: sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi legali.

Articolo 25: Sanzioni

Sanzioni per omessa o infedele dichiarazione di inizio occupazione:

a)In caso di omessa dichiarazione, si applica una sanzione dal 100% al 200% del tributo dovuto, oltre alle spese di accertamento e notifica dell'atto di riscossione e gli interessi maturati. In ogni caso l'ammontare minimo della sanzione non potrà essere inferiore a €.50,00;

b)In caso di infedele dichiarazione, si applica una sanzione dal 50% al100% del maggiore tributo dovuto, oltre alle spese di accertamento, notifica dell'atto di riscossione e gli interessi maturati. In ogni caso l'ammontare minimo della sanzione non potrà essere inferiore a €.50,00;

c)Le sanzioni di cui ai due commi precedenti sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente all'avviso di accertamento;

Si applica una sanzione amministrativa da €.100,00 a €.500,00 nel caso di violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti ovvero per la mancata restituzione di questionari entro i 60 giorni dalla data della notifica della richiesta o per la loro mancata o incompleta o infedele compilazione.

Sanzioni per omesso, parziale o tardivo pagamento:

a)in caso di omesso o parziale pagamento o di tardivo pagamento effettuato dopo la scadenza del termine notificato al contribuente, si applica, ai sensi dell'art.13 del D.Lgs.471/97, una sanzione pari al 30% del tributo dovuto, oltre agli interessi legali e alle spese di accertamento e notifica dell'atto di riscossione;

Gli importi incassati applicando le sanzioni, così come riportati nel presente articolo, saranno portati in diminuzione dei costi di riscossione ed imputati a consuntivo nel Piano finanziario dell'anno in cui é avvenuto l'incasso.

Le sanzioni possono essere ridotte nel caso in cui il contribuente si avvalga dell'istituto del ravvedimento operoso.

Il ravvedimento operoso è possibile fintanto che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati, accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidamente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 26: Entrata in vigore.

Le disposizioni del presente Regolamento hanno effetto a partire dal 1° gennaio 2013 fatte salve le successive modifiche, che entrano in vigore dal 1° gennaio dell'anno in cui sono state adottate.

Articolo 27: Abrogazioni.

Il presente Regolamento abroga tutte le precedenti disposizioni regolamentari per l'applicazione della Tariffa di Igiene Ambientale, che continueranno ad applicarsi per gli esercizi precedenti il 2013 sino alla loro prescrizione.

Articolo 28: Norme di rinvio.

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e, se non contrarie al contenuto del presente regolamento, del testo unico delle entrate comunali dell'Ente.

Articolo 29: Norma transitoria.

La gestione omnicomprensiva del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, inclusa l'attività di riscossione, accertamento e controllo sull'utenza, è affidata, fino al 31 dicembre 2013, alla società ACSA spa, in quanto soggetto che, alla data del 31 dicembre 2012, svolgeva sia il servizio di gestione dei rifiuti sia quello di accertamento e riscossione della previgente forma di prelievo sui rifiuti. L'art.21 si applica fino al 31 dicembre 2013.

Per l'anno 2013 il tributo deve essere pagato in tre rate aventi la seguente articolazione:

- -prima rata: 50% dell'importo annuo dovuto entro fine luglio;
- -seconda rata: 50% dell'importo annuo dovuto entro fine ottobre;
- -terza rata: entro il 31 dicembre conguaglio a saldo dovuto per variazioni in corso d'anno al piano finanziario e contestuale pagamento, in unica soluzione, della maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato riservata allo Stato, da versare secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011.

Per l'anno 2013 non è applicabile dal Comune l'aumento sino a 0,40 euro per metro quadrato della maggiorazione standard prevista per la copertura dei servizi indivisibili.

INDICE

TITOLO I:	2
ISTITUZIONE ED ELEMENTI DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI	2
Articolo 1: Oggetto del Regolamento.	
Articolo 2: Istituzione del tributo	
Articolo 3: Presupposto, ambito di applicazione del tributo e soggetti passivi	
Articolo 4: Superficie soggetta al tributo.	
Articolo 5: Locali ed aree non soggette al tributo.	
Articolo 5. Locali cu arce non soggette ai tributo. Articolo 6 Ulteriori esclusioni dal tributo finanziate con risorse di bilancio.	
Articolo 7: Tributo giornaliero	
Articolo 8: Obbligazione tributaria	
TITOLO II:	5
IL SISTEMA DI TARIFFAZIONE	5
Articolo 9: Applicazione del tributo	
Articolo 10: Determinazione tariffe annuali.	
Articolo 11: Ripartizione dei costi tra le utenze	
Articolo 12:Determinazione dei coefficienti di adattamento per le utenze domestiche	
Articolo 13: Determinazione delle classi di attività delle utenze non domestiche e dei connessi coefficienti per la	
determinazione delle tariffe e assegnazione delle utenze alle classi di attività.	
Articolo 14: Utenze non stabilmente attive	
TITOLO III:	7
	/
MAGGIORAZIONE PER I SERVIZI INDIVISIBILI	7
Articolo 15: Presupposto della maggiorazione e aliquote	
Articolo 13. Fresupposto della maggiorazione e anquote	/
TITOLO IV:	0
TITOLO IV:	0
RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI	0
Articolo 16: Riduzioni e agevolazioni.	
Articolo 10. Riduzioni e agevolazioni. Articolo 17 Ulteriori agevolazioni finanziate con risorse di bilancio	
Articolo 17 Olteriori agevolazioni finaliziate con risorse di bilancio	
Articolo 18. Agevolazioni per la faccolta del fiftuti assimilabili agli dibani	🤊
TITOLO V:	10
DENUNCE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE	
Articolo 19 : Dichiarazione di inizio, di variazione e di cessazione della occupazione e conduzione	10
Articolo 20: Numero di persone occupanti i locali.	10
Articolo 21: Collaborazione tra ente gestore e uffici comunali.	11
Articolo 22: Verifiche e controlli	11
Articolo 23: Riscossione.	11
Articolo 24: Conguagli e rimborsi.	11
Articolo 25: Sanzioni	12
TITOLO VI	12
111 O E O VI	12
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	12
Articolo 26: Entrata in vigore.	
Articolo 20. Entrata il vigore. Articolo 27: Abrogazioni.	
Articolo 28: Norme di rinvio.	
Articolo 29: Norma transitoria	